



N. 2415 e 1352-A

Relazione orale
Relatore PITTONI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

nella seduta del 22 marzo 2022

Comunicato alla Presidenza il 23 marzo 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi
di istruzione superiore (n. 2415)

*approvato dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2021,
in un testo risultante dall'unificazione*

**dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati SCHULLIAN, GEBHARD
e PLANGGER (43); ASCANI (1350); MINARDO (1573); SASSO, MOLINARI,
BELOTTI, BASINI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE, LATINI,
PATELLI, RACCHELLA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI,
BILLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO,
CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COMENCINI,
DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI
IVREA, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI,
GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI,
LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MAGGIONI, MATURI, MORELLI,
MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO,
RAFFAELLI, RIBOLLA, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALBUSA,
VINCI, VIVIANI, ZOFFILI e ZORDAN (1649)**

(V. Stampati Camera nn. 43, 1350, 1573 e 1649)

di un disegno di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(V. Stampato Camera n. 1924)

e del disegno di legge d'iniziativa del deputato LATTANZIO

(V. Stampato Camera n. 2069)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 ottobre 2021*

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola (n. 1352)

d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2019

assorbito nel disegno di legge n. 2415

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 5

Disegni di legge:

- n. 2415, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo degli articoli formulato dalla Commissione » 6
- n. 1352, d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » 12

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: PARRINI)

22 febbraio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: GALLICCHIO)

16 marzo 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, in relazione al testo, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.4.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGETESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria)

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di *master*, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di *master*, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di *master*, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di *master* e a un corso di specializzazione medica.

4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria)**Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 2.

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni)

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o *master*, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o *master* o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1 del presente articolo, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o *master* e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.

3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 2.

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere.

5. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'AFAM.

6. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1.

7. Il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2012.

Art. 3.

(Diritto allo studio)

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

2. Le università e le istituzioni dell'AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 3.

(Diritto allo studio)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

Art. 4.

(*Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea*)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno un'istituzione italiana, di titoli finali doppi o congiunti. Con il decreto di cui al presente comma, sentito il Ministro dell'istruzione per le parti di competenza, sono altresì stabilite le modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché modalità di raccordo con il *curriculum* dello studente, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d'identità elettronica, come previsto dall'articolo 64, commi *2-quater*, *2-nonies* e *3-bis*, del

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ferma restando l'autonomia delle università, i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni dell'AFAM o da università e istituzioni dell'AFAM, di cui almeno una italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5.

(*Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge*)

1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenta alle Camere una

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni dell'A-FAM trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 1352

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Art. 1.

1. Allo scopo di ampliare le possibilità di formazione per gli studenti, anche di dottori, è consentita l'iscrizione contemporanea a diverse università o istituti di formazione terziaria sia italiani sia esteri e a diverse facoltà dello stesso ateneo, fermo restando quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. È consentita

altresì l'iscrizione a più di un corso di *master* universitario.

2. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, assicurando, altresì, l'istituzione del « Fascicolo universitario personale digitale ».

4. Le università predispongono annualmente un programma che favorisca, promuova ed estenda la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di laurea e ad attività formative *post* laurea.

5. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.